


## D.Lgs. 151/01

In sintesi, i punti salienti della normativa che devono guidare il processo di valutazione dei rischi teso a tutelare la salute e la sicurezza delle lavoratrici madri, sono i seguenti:

- E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, durante la gestazione e in determinati casi fino a 7 mesi dopo il parto (art. 7 D.Lgs 151/01).
- I lavori vietati e il corrispondente periodo di divieto sono riportati negli allegati A e B del D.Lgs 151/01, cui si rimanda.
- E' vietato adibire le lavoratrici al lavoro notturno, dalle ore 24 alle ore 6, dal momento di accertamento dello stato di gravidanza e fino ad un anno di età del bambino (art. 53 D.Lgs 151/01).
- Fermi restando i lavori vietati, il datore di lavoro deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, i processi o le condizioni di lavoro (art. 11 D.Lgs 151/01).
- I rischi da valutare sono riportati nell'Allegato C del D. Lgs 151/01, cui si rimanda.

### Ricordati:



Lanceresti tuo figlio dal 3° piano?  
Un incidente a 50 km/h  
senza seggiolino fa lo stesso.  
**PENSACI !!!**



*“La gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita quotidiana”, tuttavia “condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più durante la gravidanza”; lo stesso dicasi per il periodo dell’allattamento che la normativa tutela fino al VII mese dopo il parto.*

Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee del 5/10/2000

### Numeri utili in caso di emergenza

NUMERO  
UNICO  
DI EMERGENZA

**112**

Vigili del fuoco, Soccorso Sanitario,  
Carabinieri, Polizia di Stato



**0382 24444**

CENTRO  
NAZIONALE  
ANTIVELENI

Le **Linee Guida** e i **modelli** da compilare sono disponibili sul sito [www.uniupo.it](http://www.uniupo.it) nella Intranet, sezione Prevenzione e Protezione/Gravidanza.

Sei una studentessa? Contatta direttamente il Servizio Prevenzione e Protezione (tel. 0161/261568-9).



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

### LA SICUREZZA IN GRAVIDANZA



*mamme*

**Settore Sicurezza Prevenzione e Protezione**  
Via Ferraris, 109 - 13100 Vercelli  
Tel 0161/261568-9 Fax 0161/213290  
e-mail: [prevsic@uniupo.it](mailto:prevsic@uniupo.it)

*Sicurezza in pillole*

## La tutela delle lavoratrici madri

- ◆ Lavoratrice gestante, puerpera o in periodo di allattamento (dall'inizio della gravidanza a sette mesi dopo il parto).
- ◆ Lavoratrice che ha ricevuto bambini in adozione o affidamento fino al compimento dei sette mesi di età.

### Obbligo per la lavoratrice di comunicare per iscritto il suo stato di gravidanza al Datore di Lavoro

Il **Datore di Lavoro**, se rileva un rischio per la lavoratrice gestante adotta le misure necessarie per eliminarlo:

- spostamento temporaneo ad altra mansione
- modifica temporanea dell'orario di lavoro

Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro ne dà contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, che può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo.

## Procedure

*per Assegniste di Ricerca, Borsiste, Dottorande, Professoresse, Ricercatrici, Personale Tecnico Amministrativo, Specializzande.*

La donna in gravidanza deve comunicare al più presto la propria condizione, inviando i moduli predisposti all'indirizzo degli uffici indicati sui moduli stessi.

La finalità è quella di permettere all'Ateneo di applicare le normative in tema di igiene e sicurezza del lavoro a tutela del nascituro e della gestante.

Occorre inviare:

- il Modulo di comunicazione di gravidanza;
- il Certificato del ginecologo attestante la data presunta del parto;
- la Dichiarazione di assenza rischi del Responsabile.

## Congedo di maternità

La donna in gravidanza le cui mansioni siano risultate compatibili proseguirà l'attività lavorativa fino al congedo obbligatorio di maternità; 2 mesi prima della DPP e 3 mesi dopo la DPP (qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto).

### Flessibilità del congedo di maternità

Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto; per questo dovrà:

- ottenere circa 15 gg prima dell'inizio del VII mese (quindi circa 75 gg. prima della data presunta del parto, o DPP) il nulla-osta di un Medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale (o con esso convenzionato) contenente la data presunta del parto e che attesti che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro;
- compilare la Domanda di posticipo del congedo di maternità, e inviarla agli uffici indicati sul modulo, con il documento di cui al punto precedente;
- contattare il Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ateneo che fisserà un appuntamento dal Medico Competente dell'Università finalizzato al rilascio del nulla-osta, oppure, in assenza di esposizione a rischi specifici legati alla mansione lavorativa, provvederà direttamente all'autorizzazione al posticipo;

### Cosa può succedere

\* se il nulla osta o l'autorizzazione saranno ottenute in tempo utile (entro 60 gg. dalla DPP) tutto procederà normalmente e la collocazione in congedo di maternità sarà fatta a partire dall'VIII mese (30 gg. prima della DPP).

\* in caso contrario l'Ufficio competente procederà automaticamente alla collocazione in congedo di maternità a partire dal VII mese (60 gg. prima della DPP).

## Studentesse (esposte a rischi specifici)

Se esposte a rischi specifici come da Artt. 7, 8, 53 D. Lgs. 151/2001 contattare direttamente il SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE dell'Università, la procedura verrà concordata caso per caso.

### Lavoro su videoterminali

Tutti gli studi e le indagini epidemiologiche sinora svolti portano ad escludere, per i videoterminali, rischi specifici derivanti da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, sia a carico dell'operatore sia della prole. In particolare, nei posti di lavoro con videoterminali le radiazioni ionizzanti si mantengono a livelli rilevabili nei comuni ambienti di vita e di lavoro.

Per quanto si riferisce ai campi elettromagnetici, la presenza della marcatura CE sul videoterminale comporta che tali campi siano mantenuti al di sotto dei limiti raccomandati e riscontrabili nei comuni ambienti di vita ove sono utilizzate apparecchiature elettriche e televisive.

La lavoratrice è tenuta a presentare, entro 30 giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva.

## Allattamento

Le lavoratrici hanno diritto ad una riduzione dell'orario di lavoro per allattamento nel primo anno di vita del bambino. A chi spettano: alla lavoratrice madre dipendente, al lavoratore padre in particolari condizioni o se la madre lavoratrice non ne usufruisce.

In cosa consistono: 2 ore di riposo retribuito su orario di lavoro pari o superiore a 6 ore giornaliere;

1 ora su orario di lavoro inferiore a 6 ore giornaliere.

In caso di parto plurimo (2 o più figli) i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche contemporaneamente dai genitori, se entrambi dipendenti.

